

Regolamento Comunale per il Registro delle “Dichiarazioni anticipate di volontà”

Richiami Statutari

ART. 1 - Il Comune di Valdagno

1. Il Comune di Valdagno rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune di Valdagno è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali e dalle norme del presente Statuto.

ART. 5 – Finalità

1. Il Comune di Valdagno ha come fine unificante delle proprie scelte amministrative quello di tutelare e di valorizzare la dignità umana di tutti i cittadini, specialmente di quelli più deboli.
2. Ogni cittadino è una persona portatrice di valori, di diritti e di doveri, che possono essere pienamente vissuti e rispettati solo all'interno di una comunità retta democraticamente.
3. Il Comune di Valdagno orienta ogni sua iniziativa alla promozione della libertà e della solidarietà in ogni articolazione familiare, economica, culturale, religiosa e politica della comunità locale.

Note Generali

Si ritiene opportuno menzionare che nel 2001 l'Italia ha ratificato la convenzione di Oviedo del 1997, che stabilisce che “i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione”.

ART. 1

1. Il Comune di Valdagno, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il Registro per la raccolta delle Dichiarazioni di Volontà Anticipata.

ART. 2

1. Con l'espressione Dichiarazione Anticipata di Volontà (di seguito Dichiarazione) si fa riferimento ad un documento scritto contenente la manifestazione di una persona che, capace di intendere e di volere,

indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposto nel caso in cui si trovasse nella condizione di incapacità, o altre dichiarazioni di volontà quali, a titolo di esempio, disposizioni in merito la donazione degli organi, le funzioni religiose ed il rito funerario, la cremazione o la tumulazione del proprio corpo.

2. L'iscrizione al Registro per il deposito della Dichiarazione Anticipata di Volontà è consentita alle persone residenti nel Comune di Valdagno nonché alle persone residenti nei comuni di Valle confinanti con il Comune di Valdagno purché abbiano degli interessi a Valdagno che richiedono la permanenza stabile e prolungata del richiedente (quali ad esempio: lo svolgimento della propria attività lavorativa, il domicilio, il soggiorno prolungato per altri motivi). Il Registro ha la finalità di consentire l'iscrizione nominativa di tutte le cittadine e di tutti i cittadini che consegnano copia in "busta chiusa" (al fine di garantire la riservatezza del contenuto) della Dichiarazione predisposta e sottoscritta, con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza."

3. Il Dichiarante (Testatore) deve nominare uno o più fiduciari.

ART. 3

1. Il Fiduciario, maggiorenne, capace di intendere e di volere, è il soggetto che avrà il compito di dare fedele rappresentazione della volontà del Dichiarante per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti da eseguire ove lo stesso si trovasse nell'incapacità di intendere e di volere, ed è tenuto a rendere edotti quanti siano competenti nelle materie contenute nella dichiarazione.

2. Nel caso in cui il Dichiarante abbia già depositato la propria Dichiarazione presso un Notaio di fiducia, può chiedere l'iscrizione al Registro attraverso la presentazione dell'atto notarile comprovante tale azione.

ART. 4

1. Il deposito della "busta chiusa" contenente la Dichiarazione, sarà oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che sarà parte della documentazione registrata con la quale il Dichiarante dichiarerà di aver depositato la "busta" contenente la Dichiarazione.

2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale l'interessato dichiara di aver compilato e sottoscritto la propria Dichiarazione, avrà un numero progressivo e verrà annotato sul Registro.

ART. 5

1. Il Registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione della Dichiarazione, i dati anagrafici dei dichiaranti, dei relativi fiduciari o di altro depositario.

2. Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà al Dichiarante l'attestazione dell'avvenuto deposito della Dichiarazione riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro, e copia del presente Regolamento.

3. Nel documento rilasciato sarà riportato che: “il funzionario accettante non conosce il contenuto della Dichiarazione che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti della Dichiarazione stessa”.

ART. 6

1. Il venir meno della situazione di residenza del Dichiarante non comporta la cancellazione dal Registro.

ART. 7

1. L'iscrizione al Registro potrà essere revocata dal Dichiarante in qualunque momento.

2. Il Dichiarante può modificare la propria Dichiarazione in qualunque momento. Ciò sarà possibile a seguito del ritiro della busta chiusa consegnata e il ripristino di una nuova iscrizione al Registro seguendo la stessa procedura iniziale.